



Nn. 1440, 307, 1022 e 1116-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Relatore PARRINI)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 2020

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per  
l'elezione del Senato della Repubblica (n. 1440)

*approvato, in sede di prima deliberazione,  
dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2019,  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

**d'iniziativa dei deputati BRUNO BOSSIO (1511); CECCANTI (1647); BRESCIA,  
MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, Maurizio CATTOI,  
CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSÉ, Francesco  
SILVESTRI, SURIANO e Elisa TRIPODI (1826); MELONI, LOLLOBRIGIDA,  
ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO,  
CIRIELLI, Luca DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE,  
DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO,  
LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO,  
PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI,  
VARCHI e ZUCCONI (1873)**

*(V. Stampati Camera nn. 1511, 1647, 1826 e 1873)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 2019*

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni (n. 307)

**d'iniziativa dei senatori RAMPI, PITTELLA, MISIANI, GRIMANI e CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2018

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica (n. 1022)

**d'iniziativa dei senatori CERNO, ZANDA, STEFANO, CIRINNÀ, PITTELLA, RAMPI, PARRINI e CUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Estensione del suffragio per l'elezione del Senato (n. 1116)

**d'iniziativa del senatore CALDEROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2019

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 1440*

NONCHÉ SULLA

## **PETIZIONE**

del signor Luca NASCIMBENE (n. 99)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge costituzionale:		
– testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione .....	»	5
– n. 307, d’iniziativa dei senatori Rampi ed altri .....	»	6
– n. 1022, d’iniziativa dei senatori Cerno ed altri .....	»	7
– n. 1116, d’iniziativa del senatore Calderoli .....	»	8
Petizione n. 99, presentata dal signor Luca Nascimbene ...	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo all’esame dell’Assemblea deriva dal disegno di legge costituzionale n.1440, approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione il 31 luglio 2019.

Il testo trasmesso dalla Camera si componeva di un unico articolo che, intervenendo sull’articolo 58, primo comma, della Costituzione, modificava il requisito anagrafico per essere elettori del Senato. In tal modo, il dettato costituzionale sull’elettorato attivo per il Senato della Repubblica veniva uniformato a quello previsto per la Camera dei deputati dall’articolo 56, primo comma, della Costituzione.

L’articolo 58 della Costituzione, nella sua attuale formulazione, è stato infatti previsto in un contesto storico e sociale del tutto diverso, se si considera che era appena stato introdotto il suffragio universale femminile e che fino al 1912 erano previste forti restrizioni sulla base del censo e dell’istruzione anche per l’elettorato maschile. Peraltro, la maggiore età, fino al 1975, era fissata a ventuno anni, sicché la differenziazione aveva una portata relativamente ridotta.

Il tema è stato affrontato più volte negli ultimi decenni – fin dalla Commissione bicamerale Bozzi – nell’ambito del dibattito sulle riforme costituzionali, senza però giungere a definizione. I tempi appaiono dunque maturi per affrontare la questione, tanto più che è emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla formazione delle due Camere, che continuano a svolgere le stesse funzioni, dopo che il *referendum* del

2016 non ha consentito il superamento del bicameralismo paritario.

Appare opportuno segnalare che, in occasione delle elezioni politiche del 2018, i cittadini chiamati alle urne per l’elezione della Camera dei deputati sono stati circa 46.600.000, mentre gli elettori del Senato sono stati circa 42.900.000, con una differenza di oltre 3.700.000 elettori: si tratta di una disparità consistente, pari a circa l’8 per cento degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati, che non si registra in altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto. Appare infatti ormai priva di qualsiasi giustificazione l’esclusione della parte più giovane della popolazione adulta, quella tra i diciotto e i venticinque anni, dal godimento di diritti politici pieni. In un contesto istituzionale che resterà ancora a lungo caratterizzato dalla presenza di due Camere dotate di poteri identici, ragioni di equità e di buonsenso consigliano di prevedere che siano identici anche i requisiti per accedere alle due Camere e quelli per concorrere alla loro elezione.

A seguito dell’equiparazione dell’elettorato attivo per il Senato, sarebbe stato incomprendibile non intervenire, con la medesima finalità e per le stesse ragioni, anche sul requisito per l’elettorato passivo. Pertanto, nel corso dell’esame in Commissione, dopo un ciclo di audizioni e un articolato dibattito, è stata approvata una proposta emendativa, ampiamente condivisa, volta a ridurre a venticinque anni il requisito anagrafico per essere eleggibili a senatori.

PARRINI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1440**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
N. 1440**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica**

Art. 1.

1. L'articolo 58 della Costituzione è **sostituito dal seguente:**

**« Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.**

**Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età ».**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 307**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RAMPI ED ALTRI

—

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, le parole: « dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 1022**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CERNO ED ALTRI

—

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto ».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**N. 1116**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CALDEROLI

—

Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ».



**PETIZIONE (N. 99)**

PRESENTATA DAL SIGNOR LUCA NASCIBENE

---

Il signor Luca Nascimbene da Casteggio (Pavia) chiede una modifica dell'articolo 56 della Costituzione per consentire l'elezione a deputato a partire dal compimento del ventesimo anno di età.





€ 1,00